



## PROVINCIA DI SONDRIO

---

### DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**N. 37**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL' ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 1, LETT. A) E B) E COMMA 2**

L'anno 2017 (DUEMILADICIASSETTE), addì 28 (VENTOTTO) del mese di APRILE, alle ore 10:45 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

**IL PRESIDENTE**

Assistito dal Segretario Generale Dott. CESARE PEDRANZINI, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**PREMESSO** che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale ( esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

**VISTI:**

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » ed in particolare l'art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare l'art. 47 «Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria»;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 novembre 2016 - n. X/5841 con la quale la Regione Lombardia ha approvato i *“Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - L.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2”* che si applicano sul territorio agro-silvo-pastorale regionale a caccia programmata, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, ad eccezione della Provincia di Sondrio, in quanto l'art.5 della l.r. 8 luglio 2015, n° 19 prevede che restano confermate alla Provincia di Sondrio le funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

**RITENUTO** di approvare criteri analoghi a quelli definiti dalla Giunta Regionale e che tengano altresì conto della realtà agricola locale, da applicare sul territorio della provincia di Sondrio;

**VISTI** gli allegati *“Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2”* e *“Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b)”*, entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, inserito nell'atto;

## DELIBERA

1. di approvare gli allegati *“Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 2”* e *“Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica*

inselvaticita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b)", entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL Presidente della Provincia  
LUCA DELLA BITTA  
F.to digitalmente

IL Segretario Generale  
CESARE PEDRANZINI  
F.to digitalmente

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 – L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 2.

### **OBIETTIVO**

Attivare un sostegno per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvaticata, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

### **BENEFICIARI**

Possono presentare domanda di contributo proprietari o conduttori di terreni agricoli.

Nel caso di imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013, sono escluse dal contributo le imprese che eccedono il tetto del massimale de minimis (15.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti de minimis.

Nel caso di beneficiari non avente i requisiti previsti al comma precedente, il limite massimo di contributo è pari a € 2.000,00 nel triennio.

### **INTERVENTI DI PREVENZIONE FINANZIABILI**

Sono finanziabili gli interventi e i presidi atti a prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole quali: recinzioni elettrificate e non, coperture, dissuasori, repellenti, gabbie-trappola, strumenti di protezione. La posa e la manutenzione delle opere di prevenzione sono a carico dei richiedenti.

Sono finanziabili interventi atti a prevenire i danni alle seguenti colture tipiche dei luoghi:

- a. vigneti rientranti nelle zone di produzione D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita –decreto ministero politiche agricole del 24 giugno 1998), D.O.C. (denominazione di Origine Controllata –decreto ministero politiche agricole del 26 giugno 1998), I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica –decreto ministero politiche agricole del 18 novembre 1995);
- b. mais coltivato sul fondovalle;
- c. mele coltivati nella zona di produzione e di condizionamento della Mela di Valtellina I.G.P.

### **CONTRIBUTO**

Il contributo ammissibile a finanziamento è pari al:

- 50% dell'importo ammesso in istruttoria, nel caso di beneficiari coltivatori diretti iscritti all'INPS;
- 40% dell'importo ammesso in istruttoria, nel caso di beneficiari imprenditori agricoli iscritti al registro imprese della CCIAA;
- 30% dell'importo ammesso in istruttoria, nel caso di beneficiari non aventi i requisiti precedenti.

La spesa massima ammissibile per ogni domanda è pari a 2.500 €.

### **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

L'approvazione delle specifiche disposizioni relative alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande, nonché le modalità di istruttoria delle stesse verrà approvato con determina del dirigente

CRITERI E MODALITÀ PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 – L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 1, LETT. A) E B)

### **OBIETTIVO**

Attivare un sostegno per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Sono indennizzabili i danni causati da fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92:

- alle produzioni agricole;
- alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo in uso.

### **DANNI NELLE OASI DI PROTEZIONE E NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA**

Le attività di prevenzione e gli indennizzi per i danni verificatisi nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura come individuate nel piano faunistico-venatorio della Provincia di Sondrio, seguono lo stesso iter delle presenti disposizioni, fermo restando che sono a totale carico della Provincia.

### **REQUISITI E DECURTAZIONI**

1. Viene riconosciuto il danno agli aventi titolo in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. coltivatori diretti iscritti all'I.N.P.S.;
  - b. imprenditori agricoli iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. (con la decurtazione di cui al successivo comma 3);
  - c. proprietari o conduttori di terreni agricoli (con la decurtazione di cui al successivo comma 3)
2. Viene riconosciuto il danno per i danni accertati alle seguenti colture tipiche dei luoghi:
  - a. vigneti rientranti nelle zone di produzione D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita –decreto ministero politiche agricole del 24 giugno 1998), D.O.C. (denominazione di Origine Controllata –decreto ministero politiche agricole del 26 giugno 1998), I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica –decreto ministero politiche agricole del 18 novembre 1995);
  - b. mais coltivato sul fondovalle;
  - c. meleti coltivati nella zona di produzione e di condizionamento della Mela di Valtellina I.G.P.
3. La Provincia applica le seguenti decurtazioni:
  - a. decurtazione del 20% sul danno periziato nel caso di agricoltore con i requisiti previsti al precedente comma 1 lett. b);
  - b. decurtazione del 20% sul danno periziato per i danni subiti alle colture non indicate al comma 2;
  - c. decurtazione del 40% sul danno periziato nel caso di soggetti con i requisiti previsti al precedente comma 1 lett. c), per i danni subiti alle colture indicate al comma 2.
4. Ai soggetti con i requisiti previsti al precedente comma 1 lett. c), non viene riconosciuto alcun indennizzo per i danni subiti alle colture non indicate al comma 2.

### **INDENNIZZO**

La Provincia riconosce i danni causati dalla fauna selvatica e dalla fauna domestica inselvatichita e liquidata tali danni in percentuale alla disponibilità di bilancio e comunque fino ad un massimo del 90% del danno. L'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare è approvato con determina del dirigente, sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, l.r. 26/93.

### **FINALITA' NELL'UTILIZZO DELL'INDENNIZZO**

- 1) Il 10% dell'indennizzo erogato dalla Provincia al proprietario o all'affittuario del fondo dovrà essere impiegato dal medesimo per la realizzazione delle opere necessarie per limitare i danni, qualora queste risultassero mancanti o non complete;
- 2) la Provincia, nello stabilire le modalità e le entità degli interventi di prevenzione, dovrà tener conto di fattori naturali e/o ambientali che hanno influenzato la stagione agraria.

### **DOTAZIONE FINANZIARIA**

La Provincia farà fronte all'indennizzo dei danni di propria competenza nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio, mediante riparto ai comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia; gli stessi sono

tenuti a compartecipare nella misura del 10% dei danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci.

In ogni esercizio finanziario la Provincia provvede all'erogazione degli indennizzi per la quota di spettanza ritenuta ammissibile per danni verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con invio dell'elenco degli indennizzati ai comprensori alpini di caccia e alle associazioni agricole.

### **CASI DI ESCLUSIONE DALL'INDENNIZZO**

Oltre ai casi previsti nell'articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche (parchi nazionali, fondi chiusi, centri pubblici di riproduzione fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistiche-venatorie, allevamenti, zone per l'allenamento e l'addestramento e per le gare e le prove cinofile), non rientrano nel campo di applicazione delle presenti disposizioni i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita:

- a) ai boschi;
- b) agli orti;
- c) ai giardini siano essi pubblici o privati;
- d) agli appezzamenti agricoli abbandonati;
- e) agli animali da cortile;
- f) all'ittiofauna presente nei corsi d'acqua, nei laghi naturali ed artificiali, negli allevamenti ittogeni e nei laghetti ove si pratica la pescasportiva;
- g) agli animali appartenenti all'allevamento domestico e appartenenti a specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, anche se custoditi;
- h) ai mezzi e alle attrezzature di pertinenza dei predetti allevamenti;
- i) alle colture agricole oggetto di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici per le quali è previsto l'approntamento di opere di difesa.

### **ULTERIORI ESCLUSIONI E DECURTAZIONI**

1. Costituisce motivo di esclusione dalla richiesta di indennizzo alla Provincia la presentazione della denuncia del danno a raccolto ultimato.
2. Costituisce decurtazione sulla somma dell'indennizzo il mancato rispetto delle indicazioni tecniche per la prevenzione del danno fornite l'anno precedente.
3. Nel caso di imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013, sono escluse dall'indennizzo le imprese che eccedono il tetto del massimale de minimis (15.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti de minimis.
4. Nel caso di beneficiari non aventi i requisiti previsti al comma 1 dell'art. 4, il limite massimo di indennizzo è pari a € 2.000,00 nel triennio.
5. Non viene concesso alcun indennizzo, neanche parziale, per i danni accertati su terreni oggetto di contributi pubblici per la prevenzione dei danni.

### **DENUNCIA DEL DANNO**

Il danno deve essere denunciato dall'interessato al Servizio Caccia e Pesca improrogabilmente entro 10 giorni dal suo verificarsi e la denuncia è contestuale alla richiesta di indennizzo.

La denuncia del danno dovrà essere presentata dall'interessato almeno una settimana prima della data prevista per il raccolto.

Qualora il danno si verificasse una settimana prima della data prevista per il raccolto, la denuncia dovrà essere presentata dall'interessato improrogabilmente entro 48 ore dal suo verificarsi.

In caso di danno prolungato nel tempo la Provincia può, d'intesa con l'interessato, differire nel tempo la data del sopralluogo per una valutazione complessiva del danno stesso.

### **MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INDENNIZZO**

La richiesta di indennizzo deve essere presentata, in carta semplice, utilizzando il modello di domanda predisposto dal Servizio Caccia e Pesca.

La domanda potrà pervenire alla Provincia:

- a) per P.E.C., posta ordinaria, o mail all'indirizzo [cacciapesca@provinciasondrio.gov.it](mailto:cacciapesca@provinciasondrio.gov.it);
- b) consegnata direttamente presso gli uffici del Servizio Caccia e Pesca, oppure presso il protocollo generale siti in Via XXV Aprile n° 22 a Sondrio.

### **SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO**

Per ogni richiesta di denuncia danno e di contestuale richiesta di indennizzo, l'interessato dovrà versare alla Provincia la somma di € 30,00.

La somma verrà restituita all'interessato solo in presenza di un danno accertato superiore all'importo indicato al precedente comma, contestualmente alla liquidazione del danno.

Nessun rimborso verrà effettuato per istanze di danni non indennizzabili a norma delle presenti disposizioni.

Il versamento, che dovrà specificare come causale "richiesta indennizzo danni causato da fauna selvatica anno .....", potrà essere effettuato secondo le modalità indicate sul modello di domanda.

#### **PERIZIE**

Le perizie per l'accertamento dei danni nonché le prescrizioni tecniche di tutela sono effettuate direttamente dalla Provincia attraverso proprio personale competente o avvalendosi di professionisti esterni qualificati.

#### **MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL DANNO**

La perizia per l'accertamento del danno eseguita da parte del tecnico incaricato, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda, dovrà far emergere tutti i riscontri oggettivi che possono permettere alla Provincia di definire una quantificazione economica il più reale possibile del danno subito.

La perizia dovrà essere eseguita utilizzando il modello predisposto dal Servizio Caccia e Pesca.

#### **SOPRALLUOGO**

La data del sopralluogo viene preventivamente comunicata da parte dell'incaricato della perizia al richiedente, che può parteciparvi anche supportato da tecnico di fiducia.

Non sono prese in considerazione perizie di parte che non siano state presentate contestualmente alla richiesta di indennizzo o che si riferiscano a data successiva a quella dell'eseguito sopralluogo.





## **PROVINCIA DI SONDRIO**

---

### **Servizio caccia, pesca e strutture agrarie**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 386/2017 con oggetto: "APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 1, LETT. A) E B) E COMMA 2" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio, li 14/04/2017

**IL DIRIGENTE**  
**(CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA)**  
f.to digitalmente



## PROVINCIA DI SONDRIO

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

Deliberazione n. 37 del 28/04/2017

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL' ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 1, LETT. A) E B) E COMMA 2.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 02/05/2017

*Il Segretario Generale*  
( PEDRANZINI CESARE)  
f.to digitalmente



## PROVINCIA DI SONDRIO

---

Servizio Affari Generali e Istituzionali

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA n. 37 del 28/04/2017

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL' ART. 2 DELLA L. 157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 1, LETT. A) E B) E COMMA 2

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Sondrio, li 15/05/2017

*Il Responsabile di Servizio*  
(PASINI EMANUELE)  
f.to digitalmente